

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Paesi Bassi) — Interpretazione dell'art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3357/91 (GU L 105, pag. 1) — Spedizioni effettuate direttamente da un paese terzo ad un destinatario che si trova nella Comunità e aventi ciascuna un valore trascurabile ma operate sotto forma di spedizione collettiva di valore intrinseco complessivo eccedente il valore massimo regolamentare

Dispositivo

L'art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento (CEE) 7 novembre 1991, n. 3357, non osta a che spedizioni collettive di merci, il cui valore intrinseco complessivo supera il limite previsto in detto art. 27, ma che, considerate separatamente, hanno un valore trascurabile, siano ammesse in franchigia da dazi all'importazione, a condizione che ogni pacco della spedizione collettiva sia indirizzato individualmente ad un destinatario che si trova nella Comunità europea. A tale proposito, la circostanza che la controparte di tali destinatari sia essa stessa stabilita nella Comunità europea è priva di pertinenza dal momento che le merci sono spedite direttamente da uno Stato terzo a detti destinatari.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier — Spagna) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Causa C-14/08) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Nozione di «lite» — Regolamento (CE) n. 1348/2000 — Notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale — Atto notarile]

(2009/C 205/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier

Parti nella causa principale

Roda Golf & Beach Resort SL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di San Javier — Interpretazione dell'art.

16 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37) — Comunicazione esclusivamente di atti extragiudiziali fra persone private utilizzando gli strumenti materiali e personali delle giurisdizioni dell'Unione europea senza avvio di alcun procedimento giudiziario

Dispositivo

La notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile, come quello oggetto del procedimento principale, ricadono nella sfera di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, Spagna) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

(Causa C-32/08) (¹)

[Regolamento (CE) n. 6/2002 — Disegni o modelli comunitari — Artt. 14 e 88 — Titolarità del diritto al disegno o modello comunitario — Disegno o modello non registrato — Disegno o modello creato su commissione]

(2009/C 205/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria

Parti

Ricorrente: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Convenute: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria — Interpretazione dell'art. 14, nn. 1 e 3, e dell'art. 88, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) — Titolari dei diritti — Diritto appartenente al datore di lavoro ovvero al creatore-autore dipendente — Nozioni

Dispositivo

- 1) L'art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione.
- 2) In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all'autore, salvo che quest'ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Causa C-111/08) (¹)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze — Ambito di applicazione — Fallimenti)

(2009/C 205/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: SCT Industri AB i likvidation

Convenuta: Alpenblume AB

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Sentenza di un giudice dello Stato membro A che dichiara l'incompetenza del curatore di una procedura fallimentare condotta nello Stato membro B a disporre dei beni della società fallita situati nello Stato membro A — Azione di rivendicazione esperita dalla società cessionaria per recuperare le quote di una società che aveva acquisito nell'ambito della procedura fallimentare, ma che sono state riprese dalla società cedente in applicazione della sentenza di annullamento della cessione

Dispositivo

L'eccezione prevista all'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in ma-

teria civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che essa si applica ad una decisione resa da un giudice di uno Stato membro A relativamente all'iscrizione del diritto di proprietà sulle quote sociali emesse da una società con sede sociale nello Stato membro A, secondo la quale la cessione delle dette quote deve essere considerata nulla in quanto il giudice dello Stato membro A non riconosce i poteri di un curatore di uno Stato membro B nel quadro di una procedura fallimentare svolta e conclusa nello Stato membro B.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(Causa C-204/08) (¹)

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro]

(2009/C 205/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peter Rehder

Convenuta: Air Baltic Corporation

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Indennizzo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che un passeggero residente in uno Stato membro reclama da un vettore aereo avente sede in un altro Stato membro a seguito dell'annullamento di un volo tra il primo Stato membro e un terzo Stato membro — Accertamento della competenza dei giudici dello Stato membro in cui risiede il passeggero — Determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»